SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì 5 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A14505

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2000.

Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997, 9 marzo e 16 ottobre 1998, 22 settembre 1999 e 15 dicembre 1999 contenenti rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo elenco delle opere e dei lavori in attuazione della suddetta disposizione;

Considerato che si deve procedere all'espunzione dagli elenchi allegati ai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle opere elencate nella tabella *A*, allegata al presente decreto, perché riavviate a cura dei commissari straordinari designati, come documentato dai verbali di ripresa dei lavori redatti a norma di legge e acquisiti in atti;

Considerato che per l'opera n. 35 inserita nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 denominata «Lavori di costruzione della caserma di polizia di Stato e polizia stradale in località S. Anna del comune di Enna - 1° stralcio» individuata nella tabella *B*, non sussistono, allo stato, le condizioni della gestione commissariale e che la stessa opera verrà portata a termine con procedura ordinaria, così come attestato dal provveditorato opere pubbliche per la Sicilia con atto n. 849 del 17 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, con riferimento ad opere di pubblica utilità promosse dalla regione Lazio - tenuto conto del parere favorevole espresso con atto 10 novembre 1999, n. 5862, dalla Direzione generale edilizia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici - procedere all'estensione del commissariamento dell'opera n. 21 dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 - denominata «P.s./29/280: schema idrico Colli Albani, Pozzi Amaseno (Frosinone)» affidata al commissario straordinario prefetto dott. Francesco Marino - anche alle opere denominate area Campo Pozzi Terracina s.l. prog. 29/281 e area Campo Pozzi Sezze s.l. prog. 29/282, (tabella *C*);

Ritenuto opportuno procedere all'espunzione dell'opera n. 11 dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 denominata «P.s. 29/260 - Strutture di trasporto e di accumulo rete acquedottistica intercomunale comuni vari. Area vesuviana - Napoli» perché definanziata per sopravvenuta impossibilità di realizzazione del progetto, secondo quanto decretato dal provveditorato opere pubbliche per la Campania con provvedimento 3 settembre 1999 acquisito in atti (tabella *D*);

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario straordinario dimissionario avv. Angelo D'Amico - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997 per gli interventi di cui alla legge n. 16/1985 individuati nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai numeri: 28.3 - 28.6 - 28.10 - 28.16 - nominando, in sostituzione, l'ing. Mario D'Antona, così come proposto, con atto n. 2526 del 17 novembre 1999, dalla Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici (tabella *E*);

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati nelle premesse sono espunte dagli elenchi di cui ai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le opere di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto perché riavviate a cura dei commissari straordinari designati.

Art. 2.

Per i motivi indicati nelle premesse è espunta dall'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 l'opera individuata nella tabella *B* perché riavviata con procedura ordinaria.

Art. 3.

Il commissariamento dell'opera n. 21 di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 viene esteso anche alle opere indicate nella tabella *C*.

Art. 4.

L'opera indicata nella tabella *D* viene cancellata dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 perché definanziata.

Art. 5.

L'ing. Mario D'Antona, è nominato nuovo commissario straordinario per le opere indicate nella tabella *E*, in sostituzione del dott. Angelo D'Amico dimissionario.

Roma, 19 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 358

TABELLA *A*

OPERA RIAVVIATE
A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. rif. opera	Opere espunte dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1997)
13	P.s./31/11 - Completamento centrale ortofrutticola Nocera (Salerno)
30	P.s. 25/154 - Diga sul Rio Pagghiolu Tempio Pausania (Sassari)

N. rif. opera	Opere espunte dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1997)
4	Ord. 2172/fpc/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore «Liceo ginnasio - Istituto magistrale di via Vaccaro nel comune di Potenza»
5	Ord. 2172/Fpc791 - Lavori di adeguamento sismico scuola «G. Leopardi» nel comune di Potenza
19	Recupero ed adeguamento funzionale della piscina olimpica - Napoli
31	Recupero produttivo della città vecchia di Taranto
32	Museo archeologico nazionale di Olbia (Sassari)

N. rif. opera	Opere espunte dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (*Gazetta Ufficiale* 13 dicembre 1997)
7	Edificio scolastico venticinque aule in Contrada da Olivastro - Gela

TABELLA *B*

OPERA ESPUNTA PERCHÉ GESTITA
CON PROCEDURA ORDINARIA

N. rif. opera	Opera espunta dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1997)
35	Lavori di costruzione della caserma polizia di Stato e polizia stradale in località S. Anna del comune di Enna - 1° stralcio

TABELLA *C*

ESTENSIONE COMMISSARIAMENTO

N. rif. opera	Commissariamento dell'opera individuata nell'elenco al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1997) esteso ad altre due opere di uguale categoria
21	Opera commissariata: P.s./29/280: Schema idrico Colli Albani, Pozzi Amaseno (Frosinone) Opere a cui viene esteso il commissariamento: «Pozzi Terracina s.l. prog. 29/281» e «Area Pozzi Sezze s.l. prog. 29/282»

TABELLA *D*

OPERA ESPUNTA PERCHÉ DEFINANZIATA

N. rif. opera	Opere espunte dall'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1997)
11	P.s.29/260 - Strutture di trasporto e di accumulo rete acquedottistica intercomunale - comuni vari. Area Vesuviana - Napoli

TABELLA *E*

OPERA PER LA QUALE SI DISPONE LA SOSTITUZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. rif. opera	Opere inserite nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1997)	Commissario dimissionario	Nuovo commissario
	Legge n. 16/85 - Concessione n. 1463 del 24 aprile 1986		
28,3	Caserma dei Carabinieri di Augusta (Siracusa)		
28,6	Caserma dei Carabinieri di Comiso (Ragusa)	Avv. Angelo D'Amico	Ing. Mario D'Antona
28,10	Caserma dei Carabinieri di Prato Drava (Bolzano)		
28,16	Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri (Messina)		

00A15001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2000.

Intervento sostitutivo nei confronti della regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'indu-

stria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Visti gli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 15 e 23 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, ai sensi dei quali le regioni sono tenute ad adottare propri atti attuativi delle disposizioni stesse;

Visti gli articoli 6 e 12 del decreto n. 114 del 1998 che assegnano un termine alle regioni per l'attuazione degli adempimenti dagli stessi previsti;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 26 del decreto n. 114 del 1998, che presuppone la necessaria operatività di tutti gli aspetti della nuova disciplina a partire dal 24 aprile 1999, ivi compresa quella conseguente alla adozione dei provvedimenti di attuazione demandati alle regioni dagli articoli 5, 9, 10, 15 e 23 del decreto n. 114 del 1998;

Visto l'art. 31 del decreto n. 114 del 1998 il quale dispone quanto segue: «Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitano le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la nota n. 540461 del 27 maggio 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha assegnato alle regioni inadempienti il termine per la definizione del provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;

Vista la nota n. 530588 del 4 agosto 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha prorogato il predetto termine al 31 ottobre 1999;

Considerato che la regione Sardegna non ha provveduto ad adottare i provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;

Considerato che la mancata adozione costituisce inattuazione del decreto n. 114 del 1998, come rappresentato alle regioni dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 3963 del 6 ottobre 1999 e n. 530969 del 15 novembre 1999;

Ritenuta la necessità di procedere all'intervento sostitutivo nei confronti della regione predetta;

Vista la nota n. 500825 del 27 gennaio 2000, con la quale è stato inviato alla regione per la compilazione un formulario conoscitivo relativo agli adempimenti attuativi previsti dal decreto n. 114 del 1998;

Vista la nota n. 501660 del 18 febbraio 2000, con la quale è stato chiesto alla regione, ai sensi del predetto art. 31, il parere sullo schema di decreto recante l'intervento sostitutivo;

Tenuto conto che non è pervenuta risposta da parte della regione;

Considerato che la mancata espressione del parere entro i termini previsti nella suddetta nota, come esplicitato nella medesima, è da considerarsi condivisione del testo trasmesso;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 3 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro degli affari regionali;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla regione Sardegna.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali

1. In materia di insediamento delle attività commerciali nel rispetto dei principi sanciti dal decreto n. 114

del 1998, e al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, i comuni si attengono agli indirizzi generali di seguito elencati:

a) rendere compatibili con il territorio gli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di riqualificare e rivitalizzare il tessuto urbano economico, sociale e culturale;

b) favorire un'articolazione della rete distributiva al dettaglio atta a garantire la diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nonché la congruità ed adeguatezza qualitativa e quantitativa in rapporto alla rete infrastrutturale;

c) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva, promuovendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione degli operatori e dei dipendenti;

d) garantire al consumatore una presenza equilibrata delle diverse strutture distributive anche al fine del corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni e dell'incremento della concorrenza;

e) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree di valore storico, artistico e paesaggistico, favorendo la presenza di insediamenti adeguati al fine di valorizzare la funzione commerciale finalizzata alla qualità sociale della città e del territorio;

f) favorire l'insediamento commerciale correlato a programmi di assetto del territorio in termini di viabilità, parcheggi e accessibilità;

g) favorire il recupero urbano dei quartieri periferici, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;

h) applicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;

i) favorire l'insediamento di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che valorizzino la qualità dei centri urbani e del territorio, la riqualificazione di aree urbane, la vivibilità e la sicurezza;

l) coordinare l'attività edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;

m) promuovere una programmazione per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso.

2. Per la realizzazione degli indirizzi generali indicati al comma 1, i comuni promuovono il metodo della consultazione e della concertazione con i soggetti pubblici, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Ambiti territoriali

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono individuati gli ambiti territoriali indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 6 del decreto n. 114 del 1998, ai quali applicare gli indirizzi elencati all'art. 3 del presente decreto, nonché i casi nei quali le autorizzazioni all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sono dovute ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto n. 114 del 1998.

Art. 5.

Criteri di programmazione urbanistica

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono fissati i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto n. 114 del 1998.

2. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto n. 114 del 1998, i comuni sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3 del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla emanazione dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita.

Titolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6.

Promozione dell'attività commerciale nelle zone montane rurali e insulari

1. Nelle aree montane, rurali e insulari, nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera *a)* del comma 1, dell'art. 10 del decreto n. 114 del 1998, i comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, nei quali l'attività commerciale può

essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Per gli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1 i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.

Art. 7.

Commercio nelle aree di valore storico archeologico, artistico o ambientale

1. I comuni individuano le aree, gli immobili o il complesso di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, prevedono disposizioni di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

2. Le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:

a) le caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine, degli elementi di arredo, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica del preesistente;

b) specifiche deroghe, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi relativi all'attività commerciale, al fine di consentirne la permanenza prevedendo anche specifici divieti di cambio d'uso;

c) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche;

d) la limitazione della vendita a determinate merceologie di prodotti.

3. Ai fini della tutela del commercio nelle aree, immobili o complesso di immobili di cui al comma 1, i comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario.

Art. 8.

Programma di valorizzazione commerciale

1. Per le aree di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 6, comma 3, del decreto n. 114 del 1998, ove è rilevata la necessità di interventi di riqualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, i comuni adottano un programma di valorizzazione commerciale.

2. Il programma di valorizzazione commerciale è adottato, previa consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali.

3. Il programma di valorizzazione prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano, l'attivazione o la modifica dei servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, l'incentivazione della riqualificazione delle attività esistenti, nonché di forme di associazionismo.

4. L'individuazione delle aree oggetto del programma di valorizzazione, da effettuarsi sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto di valorizzazione, costituisce il presupposto per la sospensione o la inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato.

5. La sospensione o la inibizione degli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato può essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

1. L'autorizzazione all'apertura di una media o di una grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a) per le domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente;

b) in caso di settore non alimentare, per le domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente e siano presentate da soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultano in possesso di adeguata qualificazione.

2. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

Art. 10.

Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita - Concessione edilizia

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'art. 9 del decreto n. 114 del 1998, è inoltrata al comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dal-

l'assessore regionale *pro-tempore* competente in materia di commercio entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda è inviata in copia alla regione.

2. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del comune, della documentazione richiesta.

3. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, invia l'intera documentazione alla regione.

4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il comune, previa intesa con la regione, indice la conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.

5. Della data di indizione della conferenza è data notizia al richiedente, ai comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle organizzazioni sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell'art. 9 del decreto n. 114 del 1998.

6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di regione confinante, la conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della regione stessa.

7. Le domande relativamente alle quali, non è comunicato provvedimento di diniego, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, sono da ritenersi accolte.

8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.

Titolo IV

ULTERIORI ADEMPIMENTI REGIONALI

Art. 11.

Corsi professionali

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corsi professionali di cui ai commi 5, lettera *a)*, 7, 8 e 9 dell'art. 5 del decreto n. 114 del 1998.

Art. 12.

Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono individuati i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto n. 114 del 1998.

Art. 13.

Centri di assistenza tecnica

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di esercizio dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto n. 114 del 1998.

Art. 14.

Osservatorio regionale

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, è emanata la disciplina relativa alla costituzione dell'osservatorio regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto n. 114 del 1998.

Titolo V

COMMISSARIO AD ACTA

Art. 15.

Nomina

1. In caso di mancata emanazione degli atti di cui agli articoli 4, comma 1; 5, comma 1; 11, comma 1; 12, comma 1; 13, comma 1 e 14, comma 1, l'adozione dei medesimi è assunta dall'assessore regionale *pro-tempore* competente in materia, il quale, con il presente decreto, e nominato commissario *ad acta*, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine assegnato alla giunta regionale.

Titolo VI

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 16.

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte

le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a dieci settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo del locali. È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre ai fini della vendita nei locali e pertinenze dell'esercizio interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

a) in caso di cessazione dell'attività commerciale, la comunicazione di cessazione dell'attività;

b) in caso di cessione dell'attività, l'atto pubblico di cessione o la scrittura privata autenticata e registrata;

c) in caso di trasferimento dell'attività in altro locale, la comunicazione o l'autorizzazione al trasferimento;

d) in caso di trasformazione o rinnovo dei locali, la denuncia di inizio attività ovvero la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili.

5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

Art. 17.

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali.

2. I comuni, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, stabiliscono i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione.

Art. 18.

Disposizioni comuni concernenti le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari.

2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo ribassato.

3. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

4. I messaggi pubblicitari devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Durata della disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del decreto n. 114 del 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Presidente: AMATO

00A15000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2000.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, lettera *a)*, con il quale le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'ottava direttiva n. 97/44/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 22 luglio 1997;

Sulla proposta dei Ministri: dei trasporti e della navigazione; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 25 marzo 2001 alle ore tre (legali) di domenica 28 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 363

00A15173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese (già Cotonificio Olcese Veneziano), in Milano, unità di Cogno, Fiume Veneto, Novara. (Decreto n. 28995).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Olcese (già Cotonificio Olcese Veneziano) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese (già Cotonificio Olcese Veneziano), con sede in Milano, unità di:

Cogno (Brescia) per un massimo di 52 unità lavorative;

Fiume Veneto (Pordenone) per un massimo di 70 unità lavorative;

Novara, per un massimo di 183 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 2000, con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14856

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spatafora, in Palermo, unità di Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Trapani. (Decreto n. 28996).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Spatafora tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 aprile 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spatafora, con sede in Palermo, unità di:

Agrigento per un massimo di 1 unità lavorativa;

Cagliari per un massimo di 3 unità lavorative;

Caltanissetta per un massimo di 3 unità lavorative;

Caserta per un massimo di 1 unità lavorativa;

Catania per un massimo di 7 unità lavorative;

Catanzaro per un massimo di 1 unità lavorativa;

Enna per un massimo di 2 unità lavorative;

Messina per un massimo di 7 unità lavorative;

Napoli per un massimo di 1 unità lavorativa;

Palermo per un massimo di 38 unità lavorative;

Ragusa per un massimo di 3 unità lavorative;

Reggio Calabria per un massimo di 2 unità lavorative;

Siracusa per un massimo di 2 unità lavorative;

Taranto per un massimo di 1 unità lavorativa;

Trapani per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 2 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 2000, con decorrenza 3 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14857

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, in Sezze, unità di Sezze. (Decreto n. 28997).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 92 del 25 maggio 2000, pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Forima;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, sede in Sezze (Latina), unità di Sezze (Latina) (NID 0012LT0015) per un massimo di 48 unità lavorative di cui 6 con C.F.L. è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 2000 al 25 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattametno straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art, 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica, il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14858

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wind, in Milano, unità di Piedimulera. (Decreto n. 28998).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 65432 del 18 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Wind;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wind, sede in Milano, unità di Piedimulera (Vibo Valentia) per un massimo di 51 unità lavorative è autorizzata la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 2000 al 17 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 novembre 2000 al 17 maggio 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art, 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14859

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società 3B, in Montemesola, unità di Montemesola. (Decreto n. 28999).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 5393 dell'11 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Taranto che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Società 3B;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società 3B, sede in Montemesola (Taranto), unità di Montemesola (Taranto) per un massimo di 15 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art, 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14860

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien manifattura tessile, in Verona, unità di Verona. (Decreto n. 29000).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 83 in data 10 luglio 2000, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tiberghien manifattura tessile;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 18 agosto 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 25 agosto 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 10 luglio 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien manifattura tessile, sede in Verona, unità di Verona, per un massimo di 230 unità lavorative è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 2000 al 17 agosto 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 agosto 2000 al 17 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14861

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Cagliari, unità di Villasor. (Decreto n. 29001).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente, misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 488/1999, registrato dalla Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;

Vista l'istanza della società S.p.a. Panda inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 8 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 luglio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, di cui 22 unità lavorative in part-time da 24 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 192 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Cagliari, unità di Villasor (Cagliari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, di cui 22 unità lavorative in part-time da 24 a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di 192 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14862

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, in Isola Vicentina, unità di Castelnovo. (Decreto n. 29002).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Dersa inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 novem-

bre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 settembre 1999 e 14 luglio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 28 settembre 1999, la riduzione dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile, abbigliamento applicato, a 19 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità su un organico complessivo di 78 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dall'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1999 al 27 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, con sede in Isola Vicentina (Vicenza), unità di Castelnovo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14863

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macplast, in Milano, unità di Nettuno. (Decreto n. 29003).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 26473 del 10 giugno 1999, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della Macplast S.p.a., relativo al periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999;

Visto il proprio decreto n. 26494 del 16 giugno 1999 con il quale, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il sopracitato provvedimento ministeriale, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società Macplast ha presentato, in data 14 luglio 1999, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (16 agosto 1998-15 febbraio 1999);

Considerato che questa amministrazione, con provvedimento n. 27373 del 25 novembre 1999, ha respinto la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nei casi di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 31 gennaio 2000 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la società Macplast ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione del provvedimento medesimo;

Vista l'ordinanza n. 4624/2000 con la quale il TAR Lazio ha accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione;

Preso atto che il TAR, nella predetta ordinanza ha ritenuto sussistenti le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva «ai fini del riesame con riguardo ai motivi di ricorso ed in relazione all'orientamento del TAR e del Consiglio di Stato in materia, più volte affermato»;

Considerato, infatti, che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del TAR, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato, ha stabilito che «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover ottemperare alla sopracitata ordinanza del TAR Lazio, e di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Macplast;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Macplast, sede di Milano, unità di Nettuno (Roma), per un massimo di 26 dipendenti per il periodo dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 27373 del 25 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14864

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Uno montaggi, in Priolo, unità di Priolo. (Decreto n. 29005).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge, 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.r.l. Uno montaggi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracita legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.r.l. Uno montaggi, sede di Priolo (Siracusa), unità di Priolo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegratario di Stato: MORESE

00A14865

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, in Bologna, unità di Vazia. (Decreto n. 29011).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, sede di Bologna, per la sola unità di Vazia (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14871

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, in Bologna, unità di Genova e Carasco. (Decreto n. 29012).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge, 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, per le sole unità di Genova e Carasco (Genova), per un massimo di ottantatre unità lavorative, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 2000, con decorrenza 28 agosto 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 2000, n. 28866.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14872

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, in Bologna, unità di Vazia. (Decreto n. 29013).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge, 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, per la sola unità di Vazia (Rieti), per un massimo di ventotto unità lavorative, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 2000, con decorrenza 21 agosto 2000.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14873

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, in Grugliasco, unità di Collegno. (Decreto n. 29014).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge, 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sandretto industrie, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), per un massimo di trentacinque unità lavorative, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1º febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999, con decorrenza 2 agosto 1999.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14874

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, in Grugliasco, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 29015).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge, 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Componenti presse, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per un massimo di quindici unità lavorative, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1º febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999, con decorrenza 2 agosto 1999.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14875

DECRETO 17 ottobre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori, in Milano, unità di Firenze, Milano e Roma. (Decreto n. 29016).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. RCS Editori;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 ottobre 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori, con sede in Milano, unità di Firenze, per un massimo di 10 dipendenti prepensionabili, Milano, per un massimo di 152 dipendenti prepensionabili e Roma, per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14876

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uno montaggi, in Priolo, unità di Priolo. (Decreto n. 29017).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Uno montaggi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uno montaggi, con sede in Priolo (Siracusa), unità di Priolo (Siracusa) per un massimo di 90 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trat-

tamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14877

DECRETO 17 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Italtec, in Siracusa, unità di Priolo. (Decreto n. 29018).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Italtec, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtec, con sede in Siracusa, unità di Priolo (Siracusa) per un massimo di 56 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 2000, con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14878

DECRETO 17 ottobre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tecnomet Pescara, in Pescara, unità di Pescara-Città S. Angelo. (Decreto n. 29019).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Tecnomet Pescara;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995, della ditta S.p.a. Tecnomet Pescara, con sede in Pescara, unità di Pescara-Città S. Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: DADDI

00A14879

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.A.E., in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 29020).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 12 luglio 1993-11 gennaio 1994;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994, dalla ditta S.p.a. C.A.E.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostengo dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, per l'ulteriore periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a. C.A.E., con sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: DADDI

00A14880

DECRETO 20 novembre 2000.

Integrazione del decreto di nomina degli organi della liquidazione della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la dichiarazione di estinzione della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta e la nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;

Vista la nota prot. n. 125, del 16 ottobre 2000, con la quale il commissario liquidatore, interpretando la volontà del consiglio di amministrazione della predetta Cassa, chiede di poter essere affiancato, nell'attuale fase liquidatoria, dal sig. Angelo Venturini, già vicepresidente della Cassa;

Visto l'art. 31, secondo comma, dello statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta;

Visti gli articoli 30 del codice civile e 11, delle relative disposizioni di attuazione;

Considerata l'opportunità di procedere alla richiesta nomina, al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, è così integrato:

«È altresì nominato commissario liquidatore il sig. Angelo Venturini, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa in Roma, piazza Sonnino, 37».

Art. 2.

Il compenso per il commissario liquidatore, sig. Angelo Venturini, sarà determinato dal tribunale competente per i provvedimenti relativi alla liquidazione di cui all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: SALVI

00A15003

DECRETO 24 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti espressi - C.A.T.E.S. - Società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 marzo 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti espressi - C.A.T.E.S. - società cooperativa a r.l.», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18, della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti espressi - C.A.T.E.S. - società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 28 febbraio 1984, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Sbarrato di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 26 marzo 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ignazio Scuzzarella, con studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15004

DECRETO 24 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Europa 20», in Marcianise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 agosto 1998, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Europa 20», con sede in Marcianise (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 4000/75;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Europa 20» con sede in Marcianise (Caserta), costituita in data 19 febbraio 1975, con atto a rogito del notaio dott. Samuele Andrea Solomone di Marcianise (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto del 12 giugno 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Valeria Schioppa, con residenza in Caserta, via Mulini Militari Palazzo NI.DAN, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15005

DECRETO 6 novembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù anche dell'art. 2, della legge n. 400, del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia Antea a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci, in data 20 dicembre 1978, repertorio n. 149601, tribunale di Foggia, registro società immobiliari n. 4153, posizione B.U.S.C. 2007/164692;

società cooperativa edilizia Foggia 380 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, in data 16 maggio 1977, repertorio n. 1836, tribunale di Foggia, registro società immobiliari n. 3738, posizione B.U.S.C. 1778/153703;

società cooperativa edilizia Zeta 71 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, in data 1° ottobre 1971, repertorio n. 23282, tribunale di Foggia, registro società immobiliari n. 2601, posizione B.U.S.C. 1214/118669;

società cooperativa edilizia Villa Sorriso a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pelosi, in data 21 gennaio 1982, repertorio n. 187, tribunale di Foggia, registro società immobiliari n. 5553, posizione B.U.S.C. 2626/189557;

Foggia, 6 novembre 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A15006

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 2000.

Avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione liquidatoria dell'Ente autonomo Volturno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1998, n. 154, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che ha disposto la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente autonomo Volturno con le modalità stabilite dalla citata legge n. 1404/1956;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 16 dicembre 1999, col quale è stato nominato il commissario straordinario dell'Ente autonomo Volturno, al fine di assicurare la gestione dell'Ente nelle more dei

processi di trasformazione e razionalizzazione secondo le determinazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli enti territoriali interessati e fino alla costituzione degli organi ordinari;

Visto l'art. 7 della legge n. 1404/1956 che dispone che la vigilanza sugli enti soppressi e posti in liquidazione spetta in ogni caso al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avocare a sé ed affidare all'I.G.E.D. la liquidazione degli enti che siano stati soppressi o che si trovino in liquidazione ai sensi della legge medesima;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Ritenuto pertanto di avocare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie dell'Ente autonomo Volturno, facendo salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'Ente stesso entro il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

A far data dal 1° dicembre 2000, sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie dell'Ente autonomo Volturno, fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'Ente stesso entro il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2000

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

00A15002

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 17 novembre 2000.

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 1994, n. 216, relativa alle misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modificazioni da ultimo modificata dall'ordinanza ministeriale 16 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 1999, n. 232;

Considerato che la somministrazione di determinate proteine di origine animale ai ruminanti comporta un potenziale rischio di trasmissione dell'agente della encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che l'assenza di questa malattia sul territorio italiano non esclude la necessità di predisporre misure atte a prevenire la sua eventuale insorgenza;

Considerato il rischio derivante dall'aggiunta delle farine di pesce alle farine di carne per mascherare queste ultime;

Considerato che il metodo microscopico ufficiale utilizzato per l'analisi degli alimenti per animali, pur consentendo di distinguere nelle farine di carne i vertebrati utilizzati per le stesse, è di più facile impiego se volto ad individuare l'intera categoria di vertebrati presenti nelle predette farine e quindi più efficace ai fini dei controlli;

Considerato che in tale situazione si rende indispensabile adottare una posizione di massima prudenza e in particolare fare in modo che ai ruminanti non vengano somministrate attraverso le farine ottenute da proteine di tessuti animali anche le proteine di mammiferi;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle misure di maggiore prudenza su esposte;

Ritenuto necessario rispettare le naturali abitudini alimentari degli animali erbivori quali i bovini, i bufali, i bisonti, gli ovini, i caprini, gli equini e i conigli, che fisiologicamente hanno una dieta priva di proteine di origine animale;

Ritenuto necessario fornire elementi di rassicurazione ai consumatori, attualmente preoccupati che materiale non idoneo al consumo umano possa entrare nella catena alimentare;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, è sostituito dal seguente:

«1. È vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali».

Art. 2.

1. È vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 219

00A15174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2000.

Nomina di un membro del consiglio di sorveglianza dell'Astra S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 1740).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 1983, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa l'Astra S.p.a. Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze;

Visto il provvedimento del 24 ottobre 1983, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Vista la lettera del 27 aprile 2000, con la quale il dott. Nicola Addario ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica;

Ritenuto che tali dimissioni possono essere accettate e che in sua sostituzione può essere nominato membro del suddetto comitato il sig. Vittorio Tempesti, che ha i requisiti di legge;

Nomina

il sig. Vittorio Tempesti membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Astra S.p.a.

Pertanto il comitato si sorveglianza risulta così composto:

dott. Orlando Malesci, Presidente;

avv. Paolo Fanfani;

sig. Vittorio Tempesti.

Roma, 22 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15007

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2000.

Fusione per incorporazione de La Piemontese società mutua di assicurazioni nella società Reale mutua di assicurazioni, in Torino. (Provvedimento n. 1745).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusione di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Reale mutua di assicurazioni e La Piemontese società mutua di assicurazioni, entrambe con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 28 luglio 2000, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Piemontese società mutua di assicurazioni nella società Reale mutua di assicurazioni e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti dalle stesse società;

Viste le delibere in data 11 e 13 luglio 2000, assunte, rispettivamente, dalle assemblee straordinarie della società Reale mutua di assicurazioni e de La Piemontese società mutua di assicurazioni che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 21 luglio 2000, con i quali il tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle citate deliberazioni assembleari;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante non ha subito alcuna variazione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 novembre 2000;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione de La Piemontese società mutua di assicurazioni nella società Reale mutua di assicurazioni, entrambe con sede in Torino, e le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15175

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo, emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, in data 28 giugno 2000;

Decreta:

La tabella E del regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 284 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in oftalmologia.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 285.

La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 286.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

Art. 287.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 288.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 289.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia.

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

Aule a disposizione della scuola:

1) aula biblioteca clinica oculistica, posti n. 20;
2) aula B - Centro Marani, posti n. 30;
3) aula C - Centro Marani, posti n. 20;
4) aula magna - Centro Marani, posti n. 240;
5) aula incontri - Centro Marani, posti n. 120.

Laboratori:

1) biblioteca nell'ambito della scuola mq 100, posti a sedere n. 20 - abbonamenti a riviste n. 35 - volumi e trattati n. 1200 - dotata di sistema bibliografico computerizzato e connessione con reti bibliografiche.

2) biblioteche all'esterno della scuola:

biblioteca E. Meneghetti - Policlinico;

biblioteca Centro Marani - Ospedale Civile;

(Dotate di proiettori per diapositive, lavagna luminosa, proiettore cinematografico).

3) laboratorio bibliografico e archivio diapositive.

Concorrono altresì al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli d'intesa, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e a quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

In particolare la scuola di oftalmologia è convenzionata con:

azienda ospedaliera di Verona;

azienda ospedaliera di Trento;

ospedale civile di Rovereto;

ospedale civile di Bolzano;

ospedale civile di Vicenza.

Art. 290.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola di oftalmologia è di otto unità per anno accademico.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori:

E09A anatomia umana;

F03X genetica medica;

F06A anatomia patologica;

F14X malattie dell'apparato visivo.

B) *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori:

E05A biochimica;

E06A fisiologia umana;

F14X malattie dell'apparato visivo.

C) *Semeiotica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori:

F14X malattie apparato visivo;

D) *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia e di ergoftalmologia.

Settori:

F14X malattie dell'apparato visivo;

F12B neurochirurgia;

F22A igiene generale e applicata;

F22B medicina del lavoro.

E) *Chirurgia oftalmologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori:

F13C chirurgia maxillo-facciale;

F14X malattie dell'apparato visivo;

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) aver eseguito personalmente almeno 500 visite ambulatoriali e di reparto;

2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

4) aver eseguito e valutato almeno 250 CV computerizzati;

5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) aver eseguito e valutato 80 applicazioni di YAG Argon Laser;

7) aver eseguito:

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A15008

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto limitatamente alla scuola di specializzazione in biochimica clinica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 12 ottobre 2000;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 39 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in biochimica clinica.

Statuto della scuola di specializzazione in biochimica clinica

Art. 40.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Verona è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 41.

La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio, della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione

professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 42.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 43.

Il corso di specializzazione in biochimica clinica ha la durata di cinque anni.

Art. 44.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze morfologico-biomediche, sezione di chimica e microscopia clinica.

Art. 45.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N., individuate nei protocolli d'intesa, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992, e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

Art. 46.

La scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato per anno in tre per indirizzo diagnostico e cinque per indirizzo analitico-tecnologico per un totale di quaranta specializzandi nei cinque anni di corso (quindici per indirizzo diagnostico e venticinque per indirizzo analitico-tecnologico).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

AREA A - *Area propedeutica biochimica e biometria*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare, L18A lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

AREA B - *Area biochimica e genetica molecolare*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X Genetica medica.

AREA C - *Area biochimica analitico strumentale*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C0lA chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, C07X chimica farmaceutica.

AREA D - *Area metodologie e tecnologie di laboratorio*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

AREA E - *Area diagnostica molecolare a livello genico*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

AREA F - *Area biochimica clinica*

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

AREA G - *Area della biochimica clinica speciale*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi

biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settore: E05B biochimica clinica.

AREA H - *Area immunologia e microbiologia diagnostiche*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, E05B biochimica clinica.

AREA I - *Area ematologica, immunoematologica endocrinologia ed oncologia di laboratorio*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori: F07G malattie del sangue, F04C oncologia medica, F06A anatomia patologica, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F07E endocrinologia, F07A medicina interna.

AREA L - *Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

AREA M - *Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico)*

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

AREA N - *Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico)*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C0lA chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

AREA O -*Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico)*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell' uomo.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratorio di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori di per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, ecc.) (indirizzo analitico-tecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Verona, 9 novembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A15020

DECRETO 9 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto limitatamente alla scuola di specializzazione in medicina dello sport.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 12 ottobre 2000;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 207 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Art. 208.

La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 209.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 210.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 211.

Il corso ha la durata 4 anni.

Art. 212.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 [1) Servizio di pronto soccorso ospedale Policlinico di Verona; 2) Istituto di medicina dello sport della F.I.M.S. Verona; 3) Ortopedia e traumatologia I presso ospedale Civile Maggiore dell'azienda ospedaliera di Verona, con servizio aggregato di medicina dello sport e artroscopia], nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della Scuola è situata presso la clinica di medicina interna D - Dipartimento di scienze biomediche e chirurgiche.

Art. 213.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro per anno.

TABELLA *A* — *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

AREA A - *Area propedeutica, morfologica e fisiologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

AREA B - *Area fisiopatologica e farmacologica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologica sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

AREA C - *Area patologica e traumatologica*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico, cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

AREA D - *Area valutativa e medico-preventiva*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale e applicata.

AREA E - *Area terapeutica e riabilitativa*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

AREA F - *Area psicologica*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

AREA G - *Area organizzativa e tecnico-metodologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata.

AREA H - *Area medico-legale e assicurativa*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore: F22B Medicina legale.

TABELLA *B — Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della Scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver eseguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in quattro discipline sportive (due a prevalente attività anaerobica e due a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Verona, 9 novembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A15036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8908
Yen giapponese	98,60
Dracma greca	340,60
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,61370
Corona svedese	8,6300
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	76,67
Corona norvegese	8,1075
Lev bulgaro	1,9500
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,933
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,17
Litas lituano	3,5623
Lat lettone	0,5559
Lira maltese	0,4013
Zloty polacco	3,9613
Leu romeno	22599
Tallero sloveno	212,3755
Corona slovacca	43,431
Lira turca	600317
Dollaro australiano	1,6340
Dollaro canadese	1,3814
Dollaro di Hong Kong	6,9480
Dollaro neozelandese	2,1035
Dollaro di Singapore	1,5536
Won sudcoreano	1084,55
Rand sudafricano	6,7873

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15254

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto relativo alla gestione commissariale della società cooperativa edilizia «San Savino», in Foggia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 novembre 2000, viene revocato il precedente decreto ministeriale del 27 luglio 2000, con il quale il rag. Sonia Scarimboli era stata nominata commissario governativo della società cooperativa edilizia «San Savino», con sede in Foggia.

00A15012

Avviso relativo al decreto ministeriale 9 ottobre 2000 di annullamento del decreto ministeriale 22 agosto 2000 ed alla direttiva del Ministro 9 ottobre 2000 di ricognizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Il decreto ministeriale 22 agosto 2000 di definizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro è stato annullato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 ottobre 2000. con direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 9 ottobre 2000, si è provveduto alla ricognizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. La predetta direttiva sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 - Supplemento ordinario novembre 2000.

00A15044

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale n. 1097 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex stazione vedetta «La Presa», comune di La Maddalena (Sassari) e riportata nel comune censuario medesimo al foglio n. 23, particella n. 28, per un superficie totale di Ha 02.08.60.

Con decreto interministeriale n. 1098 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex batteria di Punta Tegge, sito nel comune di La Maddalena (Sassari) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 9, particelle numeri B, 82, 84, 85, 86, 87, per un superficie totale di Ha 04.94.21.

Con decreto interministeriale n. 1099 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex stazione di vedetta in località Marginetto, nel comune di La Maddalena (Sassari) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 1, mappale n. 33, per un superficie di Ha 01.00.80.

00A14935 - 00A14936 - 00A14937

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto de La Fiduciaria Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1743 del 23 novembre 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de La Fiduciaria Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 26 giugno 2000, dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 14 (Obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 16 (Possibilità per il collegio sindacale, o almeno di due membri, di convocare il comitato esecutivo); art. 24 (Durata in carica del collegio sindacale e disciplina in materia di cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale).

00A15015

Modificazione della denominazione della società francese «Axa Global Risks S.A.» in «Axa Corporate Solutions Assurance», in Parigi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dà notizia della modificazione, con effetto dal 1° settembre 2000, della denominazione sociale della società francese, «Axa Global Risks S.A.», con sede in Rue Jules Lefebvre n. 4, 75009 Parigi - Francia, e con rappresentanza generale per l'Italia in via della Moscova n. 18 - 20121 Milano, in «Axa Corporate Solutions Assurance», deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 luglio 2000.

00A15176

Fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa Europaea Assurance Protection Juridique nell'impresa Generali Belgium S.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni belga ha approvato la fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa Europaea Assurance Protection Juridique con sede sociale in Avenue Louise n. 149, 1050 Bruxelles - Belgio nell'impresa Generali Belgium S.A. con sede in Avenue Louise n. 149, 1050 Bruxelles - Belgio, con effetto dal 18 ottobre 2000.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

00A15177

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Rose - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3438 del 10 novembre 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Le Rose soc. coop.va a r.l.» in liquidazione, con sede in Gorizia, costituita il 9 giugno 1987, per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

00A15013

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 3442 del 10 novembre 2000, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1. «M.I.P.A. - Mutualità isontina di previdenza e assistenza - soc. coop.va a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 22 febbraio 1992, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia;

2. «Piccola società cooperativa a r.l. per l'infanzia Peter Pan», con sede in Trieste, costituita l'11 novembre 1998, per rogito notaio Duilio Gruner di Trieste.

00A15014

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999. Aggiornamento di elaborati. (Deliberazione 26 ottobre 2000, n. 9).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

1. di approvare, relativamente al piano straordinario approvato con delibera del comitato istituzionale n. 10 del 28 ottobre 1999, e successivamente aggiornato con delibera n. 02/2000, la sostituzione dei seguenti elaborati:

l'indice degli elaborati contenuto nell'allegato 1 con quello allegato alla presente delibera;

la cartografia di cui all'allegato n. 1.2 «Tavole relative alla perimetrazione e alla zonazione delle singole aree a pericolosità ed a rischio idrogeologico», con la cartografia allegata alla presente delibera elaborata con metodologia informatica contenente gli aggiornamenti di cui ai punti *h)* ed *i)* delle premesse;

la pagina n. 13 della relazione generale di cui all'allegato n. 1.1 del Piano straordinario con quella allegata alla presente delibera;

2. di dare mandato al segretario generale di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati alle regioni Lazio e Toscana, competenti per territorio ai fini degli adempimenti discendenti dalla legge n. 267/1998, modificata dalla legge n. 226/1999, nonché discendenti dalla legge n. 183/1989;

3. di dare mandato al segretario generale di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati ai comuni ed alle province nei territori dei quali il piano straordinario è destinato ad esplicare efficacia;

4. la presente delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali della regione Lazio e della regione Toscana, nonché per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

5. la presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

6. la documentazione relativa al precedente punto 1 della presente delibera è disponibile per la consultazione di chiunque ne abbia interesse presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Fiora in via di Novoli, 53/m - Firenze, in orario di ufficio.

Il presidente: FRANCI

Il segretario generale: D'ALFONSO

00A15016

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 35, comma 1, dove è scritto: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 16-*bis*, 17, comma 3, 18, 22 e 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.», leggasi: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 17, 18, comma 3, 19, 23 e 25, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.».

00A15046

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651284/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.